

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

PRODOTTO CREDITO VERDE

- Clientela al dettaglio / Clienti non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' IL PRODOTTO CREDITO VERDE

Si tratta di un prodotto composto dall'**Apertura di Credito Verde** e dal **Conto Credito Verde** obbligatorio le cui condizioni economiche sono dettagliate in seguito.

È destinato a Clienti "al dettaglio" o "non consumatori" che operano nel Settore Agroalimentare, strumentale all'utilizzo di uno specifico affidamento, nella forma tecnica di apertura di credito, denominata Credito Verde, con il quale la banca si impegna a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un periodo di tempo determinato.

Presupposto essenziale per l'accensione è la richiesta, da parte del cliente, di un finanziamento da utilizzarsi sotto forma di apertura di credito in conto corrente, le cui caratteristiche sono più sotto dettagliate.

Tale richiesta viene esaminata ad insindacabile giudizio degli organi competenti della banca. Se accettata la banca informa per iscritto con apposita comunicazione il cliente che ne rilascia copia sottoscritta per accettazione.

Ciascun Credito Verde deve essere associato ad un conto dedicato denominato Conto Credito Verde, che:

- è in grado di ricevere i bonifici in entrata (legati ad esempio ai contributi pubblici della Politica Agricola Comune e del PNRR);
- è in grado di effettuare pagamenti ai fornitori (es. Consorzi Agrari, rivenditori di mezzi tecnici, ecc.) tramite SDD;
- è in grado di effettuare giroconti sul CC ordinario.

Il Conto Credito Verde non prevede né spese né imposta di bollo a carico del cliente.

Le somme a disposizione con il Credito Verde, nei limiti dell'importo massimo accordato e per tutta la sua durata, potranno essere utilizzate in una o più volte e ne potrà essere ripristinata la disponibilità.

Il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro onere accessorio, anche senza un'espressa richiesta della banca, sulla base dell'effettivo utilizzo. In relazione all'importo ed ai giorni di utilizzo, il cliente è tenuto a pagare all'istituto un corrispettivo calcolato in base alle condizioni economiche previste dal contratto.

L'apertura di credito è concessa a tempo determinato con durata massima di 18 mesi.

Il Credito Verde può essere offerto alla clientela sia direttamente dagli addetti delle Filiali della Banca piuttosto che tramite offerta "a distanza" via Internet, mail, posta, telefonia, ecc. In questi casi le caratteristiche del prodotto offerto, più oltre specificate, non subiscono variazione nei loro valori massimi esposti.

Inoltre, il diverso mezzo utilizzato per l'offerta non determina alcuna maggiorazione di costo o nuove

voci di spesa rispetto al prodotto proposto in Filiale.

La clientela contattata tramite tali canali di vendita, nel caso necessiti di ulteriori informazioni al riguardo, potrà comunque contattare il Gestore di riferimento (se già clienti della Banca) o la Filiale più vicina.

È possibile richiedere, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, che i finanziamenti chirografari e/o gli affidamenti con scadenza a tempo determinato vengano assistiti dalla **Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI** ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l'accesso al credito delle PMI attraverso l'intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

Il ricorso alla Garanzia del Fondo ex Legge 662/96 comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it

In presenza di garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 è prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum" diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale dell'impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo, con un minimo dello 0,50% ed un massimo del 1,00 % dell'importo garantito.

In caso di mancato perfezionamento dell'operazione Finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo, nei tempi e modi fissati dalla normativa di riferimento, potrebbe essere richiesta una commissione così come indicata nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI.

Per maggiori dettagli consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

In alternativa, il finanziamento chirografario/affidamento è garantibile con una garanzia rilasciata da Enti di Garanzia – Confidi (c.d. garanzia Confidi con controgaranzia del FGPMI) convenzionati con la banca, che risultano classificabili come intermediari finanziari Vigilati (ai sensi dell'art. 106 del TUB) e soggetti garanti Autorizzati (ai sensi della Parte XIV delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI).

L'Ente di Garanzia/Confidi rilascia garanzia in favore della Banca, nei termini e alle condizioni previste nella Convenzione tempo per tempo vigente ed in linea con le disposizioni operative del FGPMI (Legge 662/96). La garanzia: ▸

- è escutibile a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile;
- è rilasciata in misura pari dal 60% all'80% dell'importo complessivo della linea di credito, con controgaranzia al 100% del Fondo di garanzia delle PMI concesse nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Sulla quota del finanziamento controgarantita dal FGPMI non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie e/o assicurative; è ammessa la sola Fidejussione specifica.

Ove non fosse possibile l'acquisizione della controgaranzia del FGPMI, il finanziamento chirografario/affidamento è garantibile con una garanzia rilasciata da Enti di Garanzia – Confidi (c.d. garanzia Confidi a prima richiesta) convenzionati con la banca. La garanzia: ▸

- è escutibile a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile;
- è rilasciata in misura dal 30% all'80% dell'importo complessivo della linea di credito.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie ulteriori, reali o personali.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche, come il rischio dei tassi di interesse dovuto anche a variazioni del mercato di riferimento, o altre commissioni e spese del servizio, a fronte delle quali al cliente viene riservata la facoltà di recesso nei termini previsti dal contratto;
- revoca della facilitazione per volontà della Banca a fronte di un uso non corretto del fido

concesso, ad esempio utilizzi al di fuori del fido, e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica del richiedente o dell'eventuale garante.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Ipotesi con tasso debitore FISSO

Affidamento di 1.500,00 euro o con contratto a tempo indeterminato.

Per il calcolo del TAEG si assume che esso abbia una durata pari a 3 mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto.

Accordato	1.500,00 €
Tasso debitore nominale annuo	12,800 %
Commissione annua per la messa a disposizione di fondi	2,0000 %
Spese per operazione di prelievo e di rimborso del credito erogato	0,00 €
Interessi	47,87 €
Oneri (senza garanzia)	7,50 €
Oneri (con garanzia FGPMI - costo 12,00 €)	19,50 €
Oneri (con garanzia CONFIDI - costo 31,20 €)	38,70 €
<i>Tale importo è ricavato per stima e come tale è da considerarsi rappresentativo del tipo di contratto concretamente concluso. Tale stima corrisponde alla media registrata dei valori delle voci che compongono il costo di quanto corrisposto al Confidi all'atto del perfezionamento dell'apertura di credito ovvero le Spese di Istruttoria accessorie alla pratica e la Commissione di garanzia quest'ultima differenziata per rating interno del Confidi, scopo del finanziamento, durata dell'operazione e percentuale di garanzia rilasciata.</i>	
TAEG (senza garanzia)	15,603 %
TAEG (con garanzia FGPMI)	19,212 %
TAEG (con garanzia CONFIDI)	25,162 %

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi rivolgendosi alle Filiali della Banca.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITA' CORRENTE

Costi di gestione del rapporto

▪ SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE	0,00 €
▪ SPESE DI ESTINZIONE	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE COMPETENZE DEL PERIODO DI LIQUIDAZIONE	0,00 €
▪ CANONE / FORFAIT	0,00 €
▪ NUMERO OPERAZIONI GRATUITE INCLUSE NEL CANONE / FORFAIT	0 €
▪ PERIODICITA' DEL CANONE / FORFAIT	ANNUALE
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA CARTACEA	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA CARTACEA	0,00 €

Le comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 del TUB, ovvero le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, sono da ritenersi sempre gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

- SPESE PER ELABORAZIONE E STAMPA ESTRATTO CONTO ALLO SPORTELLLO 0,00 €
- IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA)

Particolarità Rapporto

- PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A DEBITO ANNUALE
- PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE E CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE ANNUALE
- FREQUENZA DI INVIO DELL'ESTRATTO CONTO TRIMESTRALE
Indica la frequenza di invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo.
- FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI ANNUALE

UTILIZZO FONDI IN CONTO CORRENTE

Tassi debitori su affidamenti

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 se l'anno è bisestile); il tasso risultante è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura).

- TASSO ANNUO DEBITORE ENTRO FIDO - NOMINALE 12,8000 %
- MAGGIORAZIONE DI TASSO SUGLI UTILIZZI OLTRE FIDO 0,0000 %
Applicata solo sulle somme utilizzate oltre il limite del fido concesso. Il tasso risultante è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura).

Tassi debitori su sconfinamenti transitori

- TASSO ANNUO DEBITORE IN ASSENZA DI FIDO-NOMINALE E/O TASSO MORA 12,8000 %

La Banca e il Cliente, in alternativa ad un tasso "fisso", possono concordare **tassi debitori "variabili"** indicizzati a parametri di mercato (esempi: EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE PRECEDENTE, EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE IN CORSO, ecc.). In tal caso la somma algebrica del parametro e dello spread non potrà comunque superare, al momento della stipula del contratto, i limiti massimi di tasso sopra definiti.

Qualora il parametro assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà convenzionalmente considerato pari a zero salvo diverso accordo tra le parti; per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

A titolo esemplificativo per il tasso annuo debitore entro fido, **il valore massimo dello spread** alla data di aggiornamento del presente foglio informativo è:

- con azzeramento del parametro 10,2970 %
- senza azzeramento del parametro 10,2970 %

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro	Quotazione - Validità
Euribor 3m/360 media mese prec.	2,503000 % valida dal 01/09/2026 al 30/09/2026
	2,412000 % valida dal 01/08/2026 al 31/08/2026
	2,333000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026

Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese). Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente.

La quotazione dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - è rilevata giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu> e pubblicata sulla stampa specializzata. Il predetto parametro di indicizzazione verrà di seguito indicato, anche più brevemente, come 'Euribor'.

Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione. L'Euribor non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

In tali casi, ovvero, in generale, in caso di definitiva indisponibilità dell'Euribor, verrà applicato, in sostituzione, il parametro di indicizzazione 'ESTR Compounded Average Rate' a 1 mese, pubblicato dalla BCE sul proprio sito istituzionale 'https://www.ecb.europa.eu' ovvero il differente indirizzo che verrà tempo per tempo indicato da BCE, riferito all'ultimo giorno

lavorativo di ogni mese, con decorrenza dal primo giorno del mese in corso, e aumentato dell'adeguamento (credit spread adjustment relativo all'indice cessato) calcolato con la metodologia ISDA in via definitiva e pubblicato sul sito Bloomberg, di seguito 'ESTR'. L'ESTR verrà applicato dal mese successivo alla data indicata nella suddetta dichiarazione. In caso di aumento o diminuzione del parametro di indicizzazione tempo per tempo vigente, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente varierà l'ammontare degli interessi. In caso di indisponibilità dell'ESTR, la Banca si atterrà a quanto verrà disposto dalle autorità competenti.

Corrispettivo per Disponibilità Creditizia

Applicato sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.

▪ CORRISPETTIVO ANNUO PER DISPONIBILITA' CREDITIZIA	2,0000 %
---	----------

Commissione di istruttoria veloce (CIV) – non persone fisiche

▪ ESENZIONE FINO A	100,00 €
▪ PER SCONFINAMENTO FINO A	10000,00 €
▪ COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	100,00 €
▪ PER SCONFINAMENTO FINO A	30000,00 €
▪ COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	170,00 €
▪ COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER SCONFINAMENTO OLTRE	220,00 €
▪ IMPORTO MINIMO VARIAZIONE SALDO PER TARIFFAZIONE	25,00 €

Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato, a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione. È calcolato come differenza tra ciascun nuovo saldo sconfinato rispetto a quello che ha prodotto il conteggio dell'ultima commissione o al saldo negativo che si è generato dopo l'ultima variazione migliorativa.

BONIFICI

Commissioni per disposizioni di bonifico

▪ BONIFICO SEPA ORDIN./ISTANT. A NOSTRA BANCA - ALLO SPORTELLLO	0,00 €
<i>applicare anche ai bonifici soggetti a Reg. UE 1230/2021 e successive modifiche.</i>	
▪ BONIFICO SEPA ORDIN./ISTANT. AD ALTRE BANCHE - ALLO SPORTELLLO	0,00 €
<i>applicare anche ai bonifici soggetti a Reg. UE 1230/2021 e successive modifiche.</i>	
▪ BONIFICO SEPA ORDIN./ISTANT. A NS BANCA/GRUPPO- INTERNET BANKING	0,00 €
▪ BONIFICO SEPA ORDIN./ISTANT. AD ALTRE BANCHE - INTERNET BANKING	0,00 €
▪ BONIFICO SEPA ORDIN./ISTANT. A NS BANCA/GRUPPO - PHONE BANKING	0,00 €
▪ BONIFICO SEPA ORDIN./ISTANT. AD ALTRE BANCHE - PHONE BANKING	0,00 €
▪ ORDINE PERMANENTE DI BONIFICO ORDINARIO/ISTANT. A NOSTRA BANCA	0,00 €
▪ ORDINE PERMANENTE DI BONIFICO ORDINARIO/ISTANT. AD ALTRE BANCHE	0,00 €
▪ COMMISSIONE FISSA BONIFICO SEPA URGENTE	5,16 €
▪ COMMISSIONE PERCENT. AGGIUNTIVA BONIFICO SEPA URGENTE	0,1000 %
▪ COMMISSIONE MASSIMA BONIFICO SEPA URGENTE	51,65 €

Commissioni per bonifici da distinta

▪ BONIFICO SEPA ORDIN./ISTANT. A NOSTRA BANCA - DISTINTA CARTACEA	0,00 €
▪ BONIFICO SEPA ORDIN./ISTANT. AD ALTRE BANCHE - DISTINTA CARTACEA	0,00 €
▪ BON.SEPA ORDIN./ISTANT. PER STIPENDIO A NS BANCA-DISTINTA CART.	0,00 €
▪ BON.SEPA ORDIN./ISTANT. PER STIPENDIO AD ALTRE BANCHE-DIST.CART.	0,00 €
▪ BONIFICO SEPA ORDIN./ISTANT. A NOSTRA BANCA - DISTINTA MAGNETICA	0,00 €
▪ BONIFICO SEPA ORDIN./ISTANT. AD ALTRE BANCHE -DISTINTA MAGNETICA	0,00 €
▪ BON.SEPA ORDIN./ISTANT. PER STIPENDIO A NS BANCA-DISTINTA MAGN.	0,00 €
▪ BON.SEPA ORDIN./ISTANT. PER STIPENDIO AD ALTRE BANCHE-DIST.MAGN.	0,00 €
▪ BONIFICO SEPA ORDINARIO/ISTANTANEO A NOSTRA BANCA-DIST.TELEMAT.	0,00 €
<i>applicare anche ai bonifici soggetti a Reg. UE 1230/2021 e successive modifiche.</i>	
▪ BONIFICO SEPA ORDINARIO/ISTANTANEO AD ALTRE BANCHE-DIST.TELEMAT.	0,00 €
<i>applicare anche ai bonifici soggetti a Reg. UE 1230/2021 e successive modifiche.</i>	
▪ BON.SEPA ORDIN./ISTANT. PER STIPENDIO A NS BANCA-DIST. TELEMAT.	0,00 €

UTENZE

Commissioni

▪ COMMISSIONE ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO	1,00 €
---	--------

▪ VALUTA ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO	DATA OPERAZIONE
▪ COMMISSIONE PER PAGAMENTO UTENZE ALLO SPORTELLLO E PHONE BANKING <i>comprensiva di eventuale recupero spese postali.</i>	3,00 €
▪ COMMISSIONE PER PAGAMENTO UTENZE IN VIA TELEMATICA <i>comprensiva di eventuale recupero spese postali.</i>	2,00 €

VALUTE

Valute di accredito

▪ ACCREDITO VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI NOSTRA BANCA ALTRE FILIALI	DATA OPERAZIONE
▪ ACCREDITO VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI ALTRE BANCHE	3
▪ TIPO GIORNI	LAVORATIVI
▪ ACCREDITO VERSAMENTO ASSEGNI POSTALI	3
▪ TIPO GIORNI	LAVORATIVI
▪ ACCREDITO VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI ALTRE BANCHE	1
▪ TIPO GIORNI	LAVORATIVI
▪ ACCREDITO VERSAMENTO VOUCHERS	1
▪ TIPO GIORNI	LAVORATIVI
▪ ACCREDITO BONIFICO NOSTRA BANCA	DATA OPERAZIONE
▪ ACCREDITO BONIFICO ALTRE BANCHE	DATA OPERAZIONE
▪ ACCREDITO VERSAMENTO CONTANTI	DATA OPERAZIONE
▪ ACCR. VERS. ASS.CIRC. NOSTRA BANCA E ASS. BANCARI STESSA FILIALE	DATA OPERAZIONE

Valute di addebito

▪ ADDEBITO DISP.DI BON. ORDINARIO/ISTANT./URGENTE AD ALTRE BANCHE	DATA OPERAZIONE
▪ ADDEBITO DISP.DI BON. ORDINARIO/ISTANT./URGENTE A NOSTRE FILIALI	DATA OPERAZIONE
▪ ADDEBITO PAGAMENTO EFFETTI SENZA SPESE	DATA OPERAZIONE
▪ ADDEBITO PAGAMENTO EFFETTI CON SPESE	DATA OPERAZIONE
▪ ADDEBITO PAGAMENTO DISPOSIZIONI ELETTRONICHE	DATA OPERAZIONE
▪ ADDEBITO PER PAGAMENTO BOLLETTINI M.AV.	DATA OPERAZIONE
▪ ADDEBITO PAGAMENTO EFFETTI DOMICILIATI SU ALTRE BANCHE	DATA OPERAZIONE
▪ ADDEBITO PRELIEVO TRAMITE ASSEGNO	DATA EMISSIONE
▪ ADDEBITO PRELIEVO IN FILIALE	DATA OPERAZIONE
▪ ADDEBITO RITORNO ASSEGNI IMPAGATI	DATA OPERAZIONE
▪ ADDEBITO PAGAMENTO F24 IN VIA TELEMATICA	DATA OPERAZIONE
▪ ADDEBITO PAGAMENTO MODELLO F24	DATA OPERAZIONE

SERVIZI ACCESSORI

Non sono disponibili polizze assicurative facoltative abbinabili alla stipula.

DISCONOSCIMENTO OPERAZIONI DI PAGAMENTO

In caso di operazione di pagamento effettuata senza il consenso del Cliente (mancata autorizzazione) o non correttamente eseguita, il Cliente deve rivolgersi alla Banca tempestivamente attraverso uno dei seguenti canali:

- la FILIALE
- il NUMERO VERDE DI ASSISTENZA CLIENTI BANCOBPM
 - Clienti "consumatori" ai seguenti recapiti 800 024 024 per chiamate dall'Italia (+39 02433712 34 per chiamate dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00 e il sabato dalle 9:00 alle 17:00.
 - Clienti "non consumatori" ai seguenti recapiti 800 607 227 per chiamate dall'Italia (+39 0243371097 per chiamate dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 21:00.

dove il personale fornirà assistenza e avvierà immediatamente la pratica di disconoscimento.

Il Cliente è tenuto a comunicare senza indugio il disconoscimento alla Banca; in ogni caso la comunicazione deve essere effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito. Per il Cliente "non consumatore" il termine è stabilito in 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto.

L'importo indebitamente prelevato viene rimborsato entro il primo giorno lavorativo successivo alla data del disconoscimento salvo il dolo, la colpa grave o il motivato sospetto di frode da parte del Cliente nei confronti della Banca.

Le somme rimborsate sono inizialmente accreditate salvo buon fine con apposita comunicazione.

Qualora risulti successivamente che l'operazione era stata autorizzata, la Banca ha il diritto di riaddebitare le somme inizialmente rimborsate dandone comunicazione.

Il rimborso di un'operazione di pagamento che risulta disposta dal Cliente ma non autorizzata è definitivo trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stato effettuato.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, può contattare i canali sopra indicati o consultare il sito <https://www.bancobpm.it/disconoscimenti>.

La filiale resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, nel caso non fosse soddisfatto del riscontro ricevuto, può presentare un reclamo alla Banca e/o attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale o di mediazione rivolgendosi alternativamente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o al Conciliatore Bancario Finanziario.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Contratto di apertura di credito "Credito Verde"

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'affidamento, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente per iscritto, (anche a mezzo telegramma, telefax, etc.) un preavviso non inferiore a un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo sconfinamento che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale sconfinamento consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della Banca, così come in ogni altro caso di cessazione del rapporto, il cliente deve senza necessità di ulteriori richieste rimborsare alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed accessori tutti.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni lavorativi. Tale tempistica non ha effetto nel caso in cui il titolare del rapporto di conto tecnico non provveda a estinguere la propria posizione debitoria.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale

il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;

- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;

- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

CAUSALI CHE DANNO ORIGINE A SCRITTURAZIONE CONTABILE CUI CORRISPONDE UN ONERE ECONOMICO

- ADDEBITO DIRETTO SDD
- AZZERAMENTO SALDO
- BONIF.VS.FAVORE
- DISPOSIZIONE DI GIROCONTO (STESSA BANCA)
- PAGAMENTI DIVERSI
- VERSAMENTO PER REALIZZO GARANZIA PIGNORATIZIA

LEGENDA

Bonifico - SEPA

Con il bonifico SEPA ordinario, la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.

Nell'ambito dei bonifici SEPA si distingue il bonifico istantaneo, di cui allo Schema SEPA Instant Credit Transfer, in cui la conferma della messa a disposizione dei fondi avviene in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, entro 10 secondi dal momento della ricezione della conferma dell'Ordine da parte del Prestatore di Servizi di pagamento dell'Ordinante. Una volta ricevuto dalla Banca, l'ordine di bonifico istantaneo non può essere revocato.

Canone

Quota fissa periodica che include un determinato numero di operazioni gratuite nel periodo di liquidazione previsto.

Commissione di istruttoria veloce (CIV)

Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.

La CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla banca a fronte della necessità di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza dell'utilizzo di fondi non disponibili. Presupposto per l'applicazione della commissione è il verificarsi di una variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto corrente, dovuta a utilizzi in sconfinamento, che ecceda l'"importo minimo variazione saldo per tariffazione".

La CIV è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile è riconducibile a:

- pagamento assegni, titoli, effetti, bollettini bancari, polizze assicurative
- operazioni di prelievo
- operazioni di acquisto titoli
- emissione di assegni circolari
- esecuzione bonifici anche tramite home banking
- operazioni estero
- addebito diretto
- utilizzo carte di credito senza rischio a carico banca
- operazioni di tesoreria
- pagamento deleghe fiscali
- imposta di bollo

- ogni altro addebito consentito dalla Banca previa valutazione del personale preposto.

La CIV non è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca (ad esempio in caso di: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al cliente). La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze.

Corrispettivo Disponibilità Creditizia (CDC)

Commissione di disponibilità fondi calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente sul rapporto affidato e alla durata dell'affidamento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5 %, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

Frequenza di invio dell'estratto conto

Indica la frequenza dell'invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo.

Importo minimo variazione saldo per tariffazione

Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato (saldo disponibile in presenza di sconfinamento) a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione di Istruttoria Veloce. E' calcolato come differenza tra il saldo scoperto o sconfinato del giorno precedente rispetto al nuovo saldo di fine giornata.

Sconfinamento

Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").

Sconfinamento extra-fido

Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.

Sconfinamento in assenza di fido

Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente. Tale tipologia di sconfinamento viene anche definita "scoperto".

Scoperto

Termine che identifica lo sconfinamento in assenza di fido.

Spese per elaborazione e invio estratto conto

Spese per l'elaborazione produzione e invio dell'estratto conto periodico, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).

Spese per elaborazione e invio trasparenza

Spese per l'elaborazione produzione e invio delle comunicazioni inerenti la trasparenza, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).

Spese per ogni operazione registrata in conto

Spese riferite ad ogni singola operazione contabilizzata sul conto corrente/libretto nel periodo di liquidazione previsto.

Tasso debitore

Tasso utilizzato per il calcolo e l'addebito degli interessi che il cliente deve pagare alla banca.

Valute sul prelievo di contante

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.

Valute sul versamento di contante

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.